

EMENDAMENTI 001-053

presentati da Commissione per l'occupazione e gli affari sociali

Relazione**Marita Ulvskog****A8-0064/2017**

Protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni

Proposta di direttiva (COM(2016)0248 – C8-0181/2016 – 2016/0130(COD))

Emendamento 1**Proposta di direttiva****Considerando 1***Testo della Commissione*

(1) La direttiva 2004/37/CE ha per oggetto la protezione dei lavoratori contro i rischi per la loro salute e la loro sicurezza derivanti dall'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro e fissa le pertinenti prescrizioni minime, compresi i valori limite, sulla base dei dati scientifici e tecnici disponibili.

Emendamento

(1) La direttiva 2004/37/CE ha per oggetto la protezione dei lavoratori contro i rischi per la loro salute e la loro sicurezza derivanti dall'esposizione ad agenti cancerogeni, mutageni **e reprotossici** durante il lavoro e fissa le pertinenti prescrizioni minime, compresi i valori limite, sulla base dei dati scientifici e tecnici disponibili, **della fattibilità economica, di una valutazione approfondita dell'impatto socio-economico e della disponibilità di protocolli e tecniche di misura dell'esposizione sul luogo di lavoro. Le prescrizioni di cui suddetta direttiva sono intese a proteggere i lavoratori a livello di Unione e devono essere considerate prescrizioni minime. Gli Stati membri hanno facoltà di stabilire valori limite vincolanti di esposizione professionale più**

rigorosi.

Emendamento 2

Proposta di direttiva Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(1 bis) È essenziale tener conto del principio di precauzione, soprattutto ove vi siano incertezze quanto alle conseguenze, per la salute dei lavoratori, del contatto con determinate sostanze e con le loro miscele o qualora i dati scientifici e tecnici disponibili non siano sufficienti.

Emendamento 3

Proposta di direttiva Considerando 2

Testo della Commissione

Emendamento

(2) I valori limite dovrebbero essere rivisti quando necessario alla luce dei dati scientifici.

(2) Alla luce dei nuovi dati scientifici e tecnici e delle migliori prassi, delle tecniche e dei protocolli basati su dati concreti per la misurazione dei livelli di esposizione sul luogo di lavoro, la direttiva 2004/37/CE e i valori limite vincolanti di esposizione professionale in essa previsti dovrebbero essere riesaminati periodicamente, almeno ogni cinque anni, ed essere se del caso rivisti di conseguenza. Le revisioni dovrebbero tener conto delle raccomandazioni e dei pareri del comitato scientifico per i limiti dell'esposizione professionale agli agenti chimici (SCOEL) e del comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro (ACSH), composto di tre membri a pieno titolo per Stato membro in rappresentanza dei governi nazionali, delle organizzazioni sindacali e delle organizzazioni dei datori di lavoro, e avvenire in collaborazione con l'Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro (IARC). È inoltre necessario acquisire

dati epidemiologici, relativi agli ultimi tre decenni, sull'incidenza del cancro tra i lavoratori e sulle malattie e condizioni di salute correlate alla loro esposizione ad agenti cancerogeni, mutageni o reprotossici.

Emendamento 4

Proposta di direttiva Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(2 bis) È necessario sottolineare l'importanza di proteggere i lavoratori dall'esposizione agli agenti cancerogeni, mutageni e reprotossici. Sul luogo di lavoro, uomini e donne sono spesso esposti a una combinazione di sostanze, il che può accrescere i rischi per la salute, avere effetti nocivi sul loro sistema riproduttivo, ridurre la loro fertilità o provocare l'infertilità e influenzare negativamente lo sviluppo fetale e la lattazione. Le sostanze tossiche per la riproduzione sono estremamente preoccupanti e nell'organizzare la prevenzione sul luogo di lavoro si dovrebbe applicare lo stesso approccio seguito per gli agenti cancerogeni e mutageni. La partecipazione delle donne al mercato del lavoro è necessaria per conseguire uno degli obiettivi principali della strategia Europa 2020, in base al quale entro il 2020 il 75% delle persone di età compresa fra 20 e 64 anni dovrebbe essere occupato. Dal momento che non tutte le sostanze reprotossiche sono sostanze per le quali esiste una soglia limite, è estremamente importante estendere alle sostanze reprotossiche il campo di applicazione della direttiva 2004/37/CE per allineare detta direttiva al regolamento (CE) n. 1907/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio^{1 bis}, meglio proteggere i lavoratori e la loro prole e garantire la partecipazione delle donne sul lavoro in condizioni di

maggiore sicurezza.

^{1 bis.} Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).

Emendamento 5

Proposta di direttiva Considerando 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(2 ter) Data la mancanza di dati coerenti sull'esposizione alle sostanze, occorre proteggere i lavoratori esposti o a rischio di esposizione rendendo obbligatoria la sorveglianza sanitaria, anziché procedere alla sorveglianza solo quando ritenuta necessaria. Pertanto, la sorveglianza della salute dei lavoratori per i quali la valutazione di cui all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2004/37/CE rivela un rischio per la salute e per la sicurezza dovrebbe proseguire anche al termine della vita lavorativa ed essere effettuata dagli Stati membri. È opportuno modificare l'articolo 14 della direttiva 2004/37/CE in modo da garantire una sorveglianza sanitaria lungo l'intero arco della vita di tutti i lavoratori esposti.

Emendamento 6

Proposta di direttiva

Considerando 2 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(2 quater) È necessario che gli Stati membri raccolgano dati appropriati e coerenti presso i datori di lavoro per garantire e migliorare la sicurezza dei lavoratori e assicurare loro assistenza adeguata. La Commissione dovrebbe sostenere le migliori prassi in materia di raccolta dati tra gli Stati membri e proporre soluzioni per migliorare tale raccolta. Gli Stati membri dovrebbero fornire informazioni alla Commissione ai fini delle sue relazioni sull'attuazione della direttiva 2004/37/CE.

Emendamento 7

Proposta di direttiva

Considerando 2 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(2 quinquies) Non esiste una metodologia armonizzata per misurare a livello di Unione l'esposizione dei lavoratori agli agenti cancerogeni, mutageni e reprotossici. È opportuno che la Commissione definisca quanto prima una siffatta metodologia dell'Unione per garantire, da un lato, una protezione elevata e simile dei lavoratori e, dall'altro, pari condizioni di concorrenza.

Emendamento 8

Proposta di direttiva

Considerando 2 sexies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(2 sexies) Occorre garantire maggiore trasparenza circa i rischi sanitari cui sono esposti i lavoratori inserendo due nuove colonne nell'allegato III della direttiva 2004/37/CE, per indicare il rischio cancerogeno residuo connesso a ciascun

valore limite vincolante di esposizione professionale e la data della stima più recente.

Emendamento 9

Proposta di direttiva
Considerando 2 septies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(2 septies) Dopo le modifiche dell'allegato III della direttiva 2004/37/CE previste nella presente direttiva, saranno proposti in tempi brevi ulteriori valori limite per altre sostanze e miscele e altri processi. L'elenco prioritario degli agenti cancerogeni, mutageni e reprotossici sul luogo di lavoro individuati da varie agenzie e parti interessate nonché dall'Organizzazione mondiale della sanità comprende tra le 50 e le 70 sostanze. Le future modifiche dell'allegato III della direttiva 2004/37/CE dovrebbero comprendere fra l'altro sostanze, miscele e processi tra cui gli scarichi dei motori diesel, la formaldeide, il cadmio e i suoi composti, il berillio e i suoi composti, i composti del nickel, l'arsenico e i suoi composti e l'acrilonitrile.

Emendamento 10

Proposta di direttiva
Considerando 3

Testo della Commissione

Emendamento

(3) Per *alcuni* agenti cancerogeni e mutageni è necessario tenere presenti le altre vie di assorbimento, compresa quella cutanea, al fine di garantire il miglior livello di protezione possibile.

(3) Per *tutti gli* agenti cancerogeni, mutageni e *reprotossici* è necessario tenere presenti le altre vie di assorbimento, compresa quella cutanea, al fine di garantire il miglior livello di protezione possibile.

Emendamento 11

Proposta di direttiva

Considerando 4

Testo della Commissione

(4) Il comitato scientifico per i limiti dell'esposizione professionale agli agenti chimici ("il comitato") assiste la Commissione, in particolare, nella valutazione dei dati scientifici più recenti e nel proporre i valori limite di esposizione professionale per la tutela dei lavoratori contro i rischi chimici, che vanno stabiliti a livello di UE a norma della direttiva 98/24/CE⁴⁷ del Consiglio e della direttiva 2004/37/CE. Per gli agenti chimici o-toluidina e 2-nitropropano non erano disponibili raccomandazioni del comitato e sono state quindi esaminate altre fonti di informazioni scientifiche, sufficientemente solide e di dominio pubblico^{48 49}.

⁴⁷ Direttiva 98/24/CE del Consiglio, del 7 aprile 1998, sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro (quattordicesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) (GU L 131 del 5.5.1998, pag. 11).

⁴⁸

<http://monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/vol77/mono77-11.pdf>
<http://monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/vol99/mono99-15.pdf> and
<http://monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/vol100F/mono100F-11.pdf>

⁴⁹

<http://monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/vol1-42/mono29.pdf> and
<http://monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/vol71/mono71-49.pdf>

Emendamento 12

Proposta di direttiva

Emendamento

(4) Il comitato scientifico per i limiti dell'esposizione professionale agli agenti chimici ("il comitato") assiste la Commissione, in particolare, ***nell'identificazione***, nella valutazione ***e nell'analisi dettagliata*** dei dati scientifici più recenti e nel proporre i valori limite di esposizione professionale per la tutela dei lavoratori contro i rischi chimici, che vanno stabiliti a livello di UE a norma della direttiva 98/24/CE del Consiglio⁴⁷ e della direttiva 2004/37/CE. Per ***quanto riguarda*** gli agenti chimici o-toluidina e 2-nitropropano non erano disponibili raccomandazioni del comitato e sono state quindi esaminate altre fonti di informazioni scientifiche, sufficientemente solide e di dominio pubblico^{48 49}.

⁴⁷ Direttiva 98/24/CE del Consiglio, del 7 aprile 1998, sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro (quattordicesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) (GU L 131 del 5.5.1998, pag. 11).

⁴⁸

<http://monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/vol77/mono77-11.pdf>
<http://monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/vol99/mono99-15.pdf> e
<http://monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/vol100F/mono100F-11.pdf>

⁴⁹

<http://monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/vol1-42/mono29.pdf> and
<http://monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/vol71/mono71-49.pdf>

Considerando 6

Testo della Commissione

(6) Gli orientamenti e le buone prassi elaborati in seguito ad iniziative quali l'"accordo di dialogo sociale sulla protezione della salute dei lavoratori attraverso la manipolazione e l'uso corretti della silice cristallina e dei suoi prodotti" (NEPSi) costituiscono strumenti preziosi per integrare le misure normative e in particolare per sostenere l'efficace applicazione dei valori limite.

Emendamento

(6) Gli orientamenti e le buone prassi elaborati in seguito ad iniziative quali l'"accordo di dialogo sociale sulla protezione della salute dei lavoratori attraverso la manipolazione e l'uso corretti della silice cristallina e dei suoi prodotti" (NEPSi) costituiscono strumenti preziosi **e necessari** per integrare le misure normative e in particolare per sostenere l'efficace applicazione dei valori limite, **ed è pertanto opportuno tenerne debitamente conto.**

Emendamento 13

Proposta di direttiva Considerando 7

Testo della Commissione

(7) Alla luce di dati scientifici più recenti, è opportuno rivedere i valori limite di cui all'allegato III della direttiva 2004/37/CE per il cloruro di vinile monomero e le polveri di legno duro.

Emendamento

(7) Alla luce di dati scientifici più recenti, è opportuno rivedere i valori limite di cui all'allegato III della direttiva 2004/37/CE per il cloruro di vinile monomero e le polveri di legno duro; **è altresì opportuno abolire la distinzione tra polveri di legno duro e polveri di legno tenero per quanto riguarda il valore limite di cui all'allegato III della direttiva 2004/37/CE, come raccomandato dal comitato scientifico per i limiti dell'esposizione professionale agli agenti chimici e dallo IARC, la cui valutazione di rischio per le polveri di legno (SCOEL/SUM/102 final) conclude che, alla luce dei dati disponibili e al fine di proteggere la salute dei lavoratori, non è pertinente distinguere tra polveri di legno tenero e polveri di legno duro.**

Emendamento 14

Proposta di direttiva Considerando 8

Testo della Commissione

(8) L'1,2-epossipropano risponde ai criteri di classificazione come sostanza cancerogena (categoria 1B) di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 ed è pertanto un agente cancerogeno ai sensi della direttiva 2004/37/CE. In base alle informazioni disponibili, compresi i dati scientifici e tecnici, è possibile individuare **chiaramente** un livello di esposizione al di sotto del quale l'esposizione a tale sostanza cancerogena non dovrebbe produrre effetti nocivi. È quindi opportuno stabilire tale valore limite per l'1,2-eossipropano.

Emendamento

(8) L'1,2-eossipropano risponde ai criteri di classificazione come sostanza cancerogena (categoria 1B) di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 ed è pertanto un agente cancerogeno ai sensi della direttiva 2004/37/CE. In base alle informazioni disponibili, compresi i dati scientifici e tecnici, è possibile individuare un livello di esposizione al di sotto del quale l'esposizione a tale sostanza cancerogena non dovrebbe produrre effetti nocivi. È quindi opportuno stabilire tale valore limite per l'1,2-eossipropano.

Emendamento 15

Proposta di direttiva Considerando 18

Testo della Commissione

(18) La presente modifica rafforza la protezione della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.

Emendamento

(18) La presente modifica rafforza la protezione della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro ***e la loro sicurezza sul luogo di lavoro, a condizione che le modifiche della direttiva 2004/37/CE siano correttamente recepite e attuate dagli Stati membri nonché rispettate dalle imprese e dai lavoratori. Gli Stati membri dovrebbero garantire che gli ispettorati del lavoro dispongano di risorse finanziarie e umane adeguate per svolgere i propri compiti e, nel contempo, assistere le imprese, in particolare le piccole e medie imprese (PMI), a ottemperare alle nuove disposizioni, e dovrebbero collaborare strettamente con l'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro, prevedendo risorse finanziarie adeguate per favorire la corretta attuazione della presente direttiva, evitando al tempo stesso la perdita di posti***

di lavoro.

Emendamento 16

**Proposta di direttiva
Considerando 19 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

(19 bis) *Nei suoi pareri, il comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro (ACSH) fa riferimento a un arco di tempo per la revisione dei valori limite vincolanti di esposizione professionale relativi a varie sostanze. Per la silice cristallina respirabile e le polveri di legno duro viene suggerito di rivedere i valori limite vincolanti di esposizione professionale entro tre-cinque anni, per l'acrilamide e l'1,3-butadiene entro tre anni e per il cromo esavalente entro un arco di tempo adeguato. È dunque opportuno che la Commissione inviti l'ACSH a presentare pareri aggiornati relativamente a tali sostanze.*

Emendamento 17

**Proposta di direttiva
Considerando 19 ter (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

(19 ter) *Nel suo parere sulle fibre ceramiche refrattarie l'ACSH ha convenuto sulla necessità di stabilire un limite vincolante di esposizione professionale, ma non è riuscito a trovare un accordo sulla soglia da applicare. La Commissione dovrebbe pertanto incoraggiare l'ACSH a presentare un parere su un limite vincolante di esposizione professionale per le fibre ceramiche refrattarie.*

Emendamento 18

**Proposta di direttiva
Considerando 20**

Testo della Commissione

(20) La presente direttiva rispetta i diritti e i principi fondamentali sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare all'articolo 31, paragrafo 1.

Emendamento

(20) La presente direttiva rispetta i diritti e i principi fondamentali sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, ***in particolare all'articolo 2 (diritto alla vita) e all'articolo 31, paragrafo 1 (diritto a condizioni di lavoro giuste ed eque, sane, sicure e dignitose).***

Emendamento 19

**Proposta di direttiva
Considerando 21**

Testo della Commissione

(21) I valori limite fissati nella presente direttiva saranno oggetto di un riesame alla luce dell'attuazione del regolamento (CE) n. 1907/2006, per tenere conto in particolare dell'interazione tra i valori limite stabiliti conformemente alla direttiva 2004/37/CE e i DNEL (livelli derivati senza effetto) determinati per le sostanze chimiche pericolose a norma del regolamento di cui sopra.

Emendamento

(21) I valori limite fissati nella presente direttiva saranno oggetto di un riesame alla luce dell'attuazione del regolamento (CE) n. 1907/2006, per tenere conto in particolare dell'interazione tra i valori limite stabiliti conformemente alla direttiva 2004/37/CE e i DNEL (livelli derivati senza effetto) determinati per le sostanze chimiche pericolose a norma del regolamento di cui sopra, ***al fine di proteggere i lavoratori in modo efficace.***

Emendamento 20

**Proposta di direttiva
Considerando 22**

Testo della Commissione

(22) Poiché gli obiettivi della presente direttiva, vale a dire il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro e la protezione della salute dei lavoratori contro i rischi specifici derivanti dall'esposizione ad agenti cancerogeni, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, ma possono essere conseguiti meglio a livello di UE, l'Unione può adottare misure conformemente al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5, paragrafo 3, del trattato

Emendamento

(22) Poiché gli obiettivi della presente direttiva, vale a dire il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro e la protezione della salute dei lavoratori contro i rischi specifici derivanti dall'esposizione ad agenti cancerogeni, ***mutageni e reprotossici*** non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, ma possono essere conseguiti meglio a livello di UE, l'Unione può adottare misure conformemente al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5, paragrafo 3, del

sull'Unione europea. In ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nell'articolo 5, paragrafo 4, del TUE, la presente direttiva si limita a quanto necessario per il conseguimento di tali obiettivi.

Emendamento 21

Proposta di direttiva Considerando 23

Testo della Commissione

(23) Poiché il presente atto riguarda la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, il termine per il recepimento dovrebbe essere **di** due anni.

Emendamento 22

Proposta di direttiva Articolo 1 – punto -1 (nuovo) Direttiva 2004/37/CE Titolo

Testo in vigore

"Direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni **o** mutageni durante il lavoro (sesta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE del Consiglio)"

Emendamento 23

Proposta di direttiva Articolo 1 – punto -1 bis (nuovo) Direttiva 2004/37/CE Articolo 1 – paragrafo 1 – comma 1

trattato sull'Unione europea. In ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nell'articolo 5, paragrafo 4, del TUE, la presente direttiva si limita a quanto necessario per il conseguimento di tali obiettivi.

Emendamento

(23) Poiché il presente atto riguarda la **protezione della** salute dei lavoratori **e la sicurezza** sul luogo di lavoro, il termine per il recepimento **non** dovrebbe essere **superiore a** due anni **dalla data di entrata in vigore della presente direttiva**.

Emendamento

(-1) Il titolo è sostituito dal seguente:

"Direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni, mutageni **o reprotossici** durante il lavoro (sesta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE del Consiglio)"

Testo in vigore

"La presente direttiva ha per oggetto la protezione dei lavoratori contro i rischi che derivano o possono derivare per la loro salute e la loro sicurezza dall'esposizione agli agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro, ivi compresa la prevenzione di tali rischi."

Emendamento 24

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto -1 ter (nuovo)

Direttiva 2004/37/CE

Articolo 2 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento 25

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto -1 quater (nuovo)

Direttiva 2004/37/CE

Articolo 2 – lettera c

Testo in vigore

c) "valore limite", se non altrimenti specificato, la media ponderata in funzione del tempo del limite di concentrazione di un "agente cancerogeno o mutageno" nell'aria entro la zona di respirazione di un lavoratore in relazione ad un periodo di

Emendamento

(-1 bis) all'articolo 1, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:

"La presente direttiva ha per oggetto la protezione dei lavoratori contro i rischi che derivano o possono derivare per la loro salute e la loro sicurezza dall'esposizione agli agenti cancerogeni, mutageni o **reprotossici** durante il lavoro, ivi compresa la prevenzione di tali rischi."

Emendamento

(-1 ter) all'articolo 2 è inserita la seguente lettera b bis):

"b bis) "agente reprotossico", sostanza o miscela corrispondente ai criteri di classificazione come sostanza tossica per la riproduzione di categoria 1A o 1B di cui all'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008;

Emendamento

(-1 quater) all'articolo 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) valore limite: se non altrimenti specificato, la media ponderata in funzione del tempo del limite di concentrazione di un "agente cancerogeno, mutageno o **reprotossico**" nell'aria entro la zona di respirazione di un lavoratore in relazione

riferimento determinato stabilito all'allegato III della presente direttiva.

ad un periodo di riferimento determinato stabilito all'allegato III della presente direttiva."

Emendamento 26

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto -1 quinquies (nuovo)

Direttiva 2004/37/CE

Articolo 3 – paragrafo 1

Testo in vigore

1. La presente direttiva si applica alle attività nelle quali i lavoratori sono o possono essere esposti ad agenti cancerogeni *o* mutageni a causa della loro attività lavorativa.

Emendamento

(-1 quinquies) All'articolo 3, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. La presente direttiva si applica alle attività nelle quali i lavoratori sono o possono essere esposti ad agenti cancerogeni, mutageni *o reprotossici* a causa della loro attività lavorativa."

Emendamento 27

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto -1 sexies (nuovo)

Direttiva 2004/37/CE

Articolo 3 – paragrafo 2 – comma 1

Testo in vigore

2. Per qualsiasi attività che possa comportare un rischio di esposizione ad agenti cancerogeni *o* mutageni, si dovrà determinare la natura, il grado e la durata dell'esposizione dei lavoratori in modo da poter valutare i rischi per la salute o la sicurezza dei lavoratori e determinare le misure da adottare.

Emendamento

(-1 sexies) All'articolo 3, paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente:

"2. Per qualsiasi attività che possa comportare un rischio di esposizione ad agenti cancerogeni, mutageni *o reprotossici*, si dovrà determinare la natura, il grado e la durata dell'esposizione dei lavoratori in modo da poter valutare i rischi per la salute o la sicurezza dei lavoratori e determinare le misure da adottare."

Emendamento 28

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto -1 septies (nuovo)

Direttiva 2004/37/CE

Articolo 3 – paragrafo 2 – comma 2

Testo in vigore

Tale valutazione deve essere rinnovata periodicamente e comunque ogniqualvolta si verifichi un cambiamento delle condizioni che possa influire sull'esposizione dei lavoratori agli agenti cancerogeni *o* mutageni.

Emendamento 29

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto -1 octies (nuovo)

Direttiva 2004/37/CE

Articolo 3 – paragrafo 4

Testo in vigore

4. I datori di lavoro, all'atto della valutazione del rischio, rivolgono un'attenzione particolare agli eventuali effetti concernenti la salute o la sicurezza dei lavoratori a rischio particolarmente sensibili e prendono, tra l'altro, in considerazione l'opportunità di non far operare tali lavoratori in aree in cui essi possono essere a contatto con agenti cancerogeni *o* mutageni.

Emendamento 30

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto -1 nonies (nuovo)

Direttiva 2004/37/CE

Articolo 4 – paragrafo 1

Testo in vigore

1. I datori di lavoro riducono l'utilizzazione di un agente cancerogeno *o* mutageno sul luogo di lavoro, in

Emendamento

(-1 septies) All'articolo 3, paragrafo 2, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Tale valutazione deve essere rinnovata periodicamente e comunque ogniqualvolta si verifichi un cambiamento delle condizioni che possa influire sull'esposizione dei lavoratori agli agenti cancerogeni, mutageni *o reprotossici*."

Emendamento

(-1 octies) All'articolo 3, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4. I datori di lavoro, all'atto della valutazione del rischio, rivolgono un'attenzione particolare agli eventuali effetti concernenti la salute o la sicurezza dei lavoratori a rischio particolarmente sensibili e prendono, tra l'altro, in considerazione l'opportunità di non far operare tali lavoratori in aree in cui essi possono essere a contatto con agenti cancerogeni, mutageni *o reprotossici*."

Emendamento

(-1 nonies) All'articolo 4, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. I datori di lavoro riducono l'utilizzazione di un agente cancerogeno, mutageno *o reprotossico* sul luogo di

particolare sostituendolo, sempre che ciò sia tecnicamente possibile, con una sostanza, un preparato o un procedimento che, nelle condizioni in cui viene utilizzato, non sia o sia meno nocivo alla salute o, eventualmente, alla sicurezza dei lavoratori.

lavoro, in particolare sostituendolo, sempre che ciò sia tecnicamente possibile, con una sostanza, una miscela o un procedimento che, nelle condizioni in cui viene utilizzato, non sia o sia meno nocivo alla salute o, eventualmente, alla sicurezza dei lavoratori."

Emendamento 31

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto -1 decies (nuovo)

Direttiva 2004/37/CE

Articolo 5 – paragrafo 2

Testo in vigore

2. Se non è tecnicamente possibile sostituire gli agenti cancerogeni **o** mutageni con una sostanza, un preparato o procedimento che, nelle condizioni in cui viene utilizzato, non sia o sia meno nocivo alla salute o alla sicurezza, i datori di lavoro provvedono affinché la produzione e l'utilizzazione degli agenti cancerogeni **o** mutageni avvengano in un sistema chiuso, sempre che ciò sia tecnicamente possibile.

Emendamento

(-1 decies) All'articolo 5, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Se non è tecnicamente possibile sostituire gli agenti cancerogeni, mutageni **o reprotossici** con una sostanza, una miscela o procedimento che, nelle condizioni in cui viene utilizzato, non sia o sia meno nocivo alla salute o alla sicurezza, i datori di lavoro provvedono affinché la produzione e l'utilizzazione degli agenti cancerogeni, mutageni **o reprotossici** avvengano in un sistema chiuso, sempre che ciò sia tecnicamente possibile."

Emendamento 32

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto -1 undecies (nuovo)

Direttiva 2004/37/CE

Articolo 5 – paragrafo 4

Testo in vigore

4. L'esposizione non deve superare il valore limite dell'agente cancerogeno stabilito all'allegato III.

Emendamento

(-1 undecies) All'articolo 5, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4. L'esposizione non deve superare il valore limite dell'agente cancerogeno, **mutageno o reprotossico** stabilito all'allegato III."

Emendamento 33

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto -1 duodecies (nuovo)

Direttiva 2004/37/CE

Articolo 5 – paragrafo 5 – parte introduttiva

Testo in vigore

5. In tutti i casi di impiego di agenti cancerogeni *o* mutageni, i datori di lavoro applicano tutte le seguenti misure:

Emendamento 34

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto -1 terdecies (nuovo)

Direttiva 2004/37/CE

Articolo 5 – paragrafo 5 – lettera a

Testo in vigore

a) limitazione delle quantità di agenti cancerogeni *o* mutageni sul luogo di lavoro;

Emendamento 35

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto -1 quaterdecies (nuovo)

Direttiva 2004/37/CE

Articolo 5 – paragrafo 5 – lettera c

Testo in vigore

c) concezione dei processi lavorativi e delle misure tecniche in modo che sia evitata o ridotta al minimo l'emissione di agenti cancerogeni *o* mutageni nel luogo di lavoro;

Emendamento

(-1 duodecies) All'articolo 5, paragrafo 5, la parte introduttiva è sostituita dalla seguente:

"5. In tutti i casi di impiego di agenti cancerogeni, mutageni *o reprotossici*, i datori di lavoro applicano tutte le seguenti misure:"

Emendamento

(-1 terdecies) All'articolo 5, paragrafo 5, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) limitazione delle quantità di agenti cancerogeni, mutageni *o reprotossici* sul luogo di lavoro;"

Emendamento

(-1 quaterdecies) All'articolo 5, paragrafo 5, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) concezione dei processi lavorativi e delle misure tecniche in modo che sia evitata o ridotta al minimo l'emissione di agenti cancerogeni, mutageni *o reprotossici* nel luogo di lavoro;"

Emendamento 36

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto -1 quindices (nuovo)

Direttiva 2004/37/CE

Articolo 5 – paragrafo 5 – lettera d

Testo in vigore

d) evacuazione alla fonte degli agenti cancerogeni *o* mutageni, aspirazione locale o ventilazione generale adeguate, compatibili con la necessità di tutelare la salute pubblica e l'ambiente;

Emendamento

(-1 quindices) All'articolo 5, paragrafo 5, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

"d) evacuazione alla fonte degli agenti cancerogeni, mutageni *o reprotossici*, aspirazione locale o ventilazione generale adeguate, compatibili con la necessità di tutelare la salute pubblica e l'ambiente;"

Emendamento 37

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto -1 sexdecies (nuovo)

Direttiva 2004/37/CE

Articolo 5 – paragrafo 5 – lettera e

Testo in vigore

e) impiego di metodi appropriati già esistenti per la misurazione degli agenti cancerogeni *o* mutageni, in particolare per l'individuazione precoce delle esposizioni anormali causate da un evento non prevedibile o da un incidente;

Emendamento

(-1 sexdecies) All'articolo 5, paragrafo 5, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

"e) impiego di metodi appropriati già esistenti per la misurazione degli agenti cancerogeni, mutageni *o reprotossici*, in particolare per l'individuazione precoce delle esposizioni anormali causate da un evento non prevedibile o da un incidente;"

Emendamento 38

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto -1 septdecies (nuovo)

Direttiva 2004/37/CE

Articolo 5 – paragrafo 5 – lettera j

Testo in vigore

j) delimitazione delle aree a rischio e impiego di adeguati segnali d'avvertimento

Emendamento

(-1 septdecies) All'articolo 5, paragrafo 5, la lettera j) è sostituita dalla seguente:

"j) delimitazione delle aree a rischio e impiego di adeguati segnali d'avvertimento

e di sicurezza, compresi i segnali «vietato fumare» nelle aree in cui i lavoratori sono o possono essere esposti ad agenti cancerogeni *o* mutageni;

e di sicurezza, compresi i segnali «vietato fumare» nelle aree in cui i lavoratori sono o possono essere esposti ad agenti cancerogeni, mutageni *o reprotossici*;"

Emendamento 39

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto -1 octodecies (nuovo)

Direttiva 2004/37/CE

Articolo 6 – lettera a

Testo in vigore

a) le attività svolte e/o i processi industriali applicati, con l'indicazione dei motivi per i quali sono impiegati agenti cancerogeni *o* mutageni;

Emendamento

(-1 octodecies) All'articolo 6, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) le attività svolte e/o i processi industriali applicati, con l'indicazione dei motivi per i quali sono impiegati agenti cancerogeni, mutageni *o reprotossici*;"

Emendamento 40

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto -1 novodecies (nuovo)

Direttiva 2004/37/CE

Articolo 6 – lettera b

Testo in vigore

b) i quantitativi prodotti o utilizzati di sostanze *o preparati* contenenti agenti cancerogeni *o* mutageni;

Emendamento

(-1 novodecies) All'articolo 6, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) i quantitativi prodotti o utilizzati di sostanze *o miscele* contenenti agenti cancerogeni, mutageni *o reprotossici*;"

Emendamento 41

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto -1 vicies (nuovo)

Direttiva 2004/37/CE

Articolo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(-1 vicies) È inserito l'articolo seguente:

"Articolo 6 bis

Informazioni da fornire alla Commissione
Gli Stati membri forniscono alla Commissione le informazioni di cui all'articolo 6 della presente direttiva come parte delle relazioni di attuazione di cui all'articolo 17 bis della direttiva 89/391/CEE."

Emendamento 42

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto -1 unvicies (nuovo)

Direttiva 2004/37/CE

Articolo 10 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo in vigore

1. Per tutte le attività che comportano un rischio di contaminazione ad opera di agenti cancerogeni *o* mutageni i datori di lavoro sono obbligati ad adottare misure appropriate atte a garantire che:

Emendamento

(-1 unvicies) All'articolo 10, paragrafo 1, la parte introduttiva è sostituita dalla seguente:

"1. Per tutte le attività che comportano un rischio di contaminazione ad opera di agenti cancerogeni, mutageni *o reprotossici* i datori di lavoro sono obbligati ad adottare misure appropriate atte a garantire che:"

Emendamento 43

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto -1 duovicies (nuovo)

Direttiva 2004/37/CE

Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera a

Testo in vigore

a) i lavoratori non mangino, bevano o fumino nelle aree di lavoro in cui esiste un rischio di contaminazione ad opera di agenti cancerogeni *o* mutageni;

Emendamento

(-1 duovicies) All'articolo 10, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) i lavoratori non mangino, bevano o fumino nelle aree di lavoro in cui esiste un rischio di contaminazione ad opera di agenti cancerogeni, mutageni *o reprotossici*;"

Emendamento 44

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto -1 tervecies (nuovo)

Direttiva 2004/37/CE

Articolo 11 – paragrafo 2

Testo in vigore

2. I datori di lavoro sono obbligati a informare i lavoratori sugli impianti e sui contenitori ad essi connessi che contengono agenti cancerogeni *o* mutageni e a provvedere a un'etichettatura univoca e chiaramente leggibile di tutti i contenitori, imballaggi e impianti contenenti agenti cancerogeni *o* mutageni, nonché ad apporre segnali di avvertimento chiaramente visibili.

Emendamento

(-1 tervecies) *All'articolo 11, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:*

"2. I datori di lavoro sono obbligati a informare i lavoratori sugli impianti e sui contenitori ad essi connessi che contengono agenti cancerogeni, mutageni *o reprotossici* e a provvedere a un'etichettatura univoca e chiaramente leggibile di tutti i contenitori, imballaggi e impianti contenenti agenti cancerogeni, mutageni *o reprotossici*, nonché ad apporre segnali di avvertimento chiaramente visibili."

Emendamento 45

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto -1 quatervicies (nuovo)

Direttiva 2004/37/CE

Articolo 14 – paragrafo 1

Testo in vigore

1. Gli Stati membri adottano, conformemente alle leggi e/o alle prassi nazionali, provvedimenti intesi ad assicurare un'adeguata sorveglianza *della salute* dei lavoratori per i quali la valutazione prevista dall'articolo 3, paragrafo 2, rivela un rischio per la salute e per la sicurezza.

Emendamento

(-1 quatervicies) *All'articolo 14, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:*

"1. Gli Stati membri adottano, conformemente alle leggi e/o alle prassi nazionali, provvedimenti intesi ad assicurare un'adeguata sorveglianza *sanitaria lungo tutto l'arco della vita* dei lavoratori per i quali la valutazione prevista dall'articolo 3, paragrafo 2, rivela un rischio per la salute e per la sicurezza."

Emendamento 46

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto -1 quinvicies (nuovo)

Direttiva 2004/37/CE

Articolo 14 – paragrafo 2

Testo in vigore

2. I provvedimenti di cui al paragrafo 1 **devono essere tali da consentire** ad ogni lavoratore, se del caso, di essere sottoposto ad un'idonea sorveglianza sanitaria:

- prima dell'esposizione,
- **e, in seguito**, ad intervalli regolari.

Detti provvedimenti devono essere tali da rendere direttamente possibile l'applicazione di misure mediche individuali e di misure di medicina del lavoro.

Emendamento 47

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto -1 sexvicies (nuovo)

Direttiva 2004/37/CE

Articolo 14 – paragrafo 3

Testo in vigore

3. Se si riscontra che un lavoratore soffre di un'anomalia che può essere stata causata da un'esposizione ad agenti cancerogeni **o** mutageni, il medico o l'autorità responsabile della sorveglianza sanitaria dei lavoratori può esigere di sottoporre a sorveglianza sanitaria gli altri lavoratori che sono stati esposti in modo analogo. In tal caso si dovrà effettuare una nuova valutazione del rischio di esposizione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2.

Emendamento

(-1 quinvicies) All'articolo 14, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. I provvedimenti di cui al paragrafo 1 **consentono** ad ogni lavoratore, se del caso, di essere sottoposto a un'idonea sorveglianza sanitaria lungo tutto l'arco della vita:

- prima dell'esposizione,
- ad intervalli regolari **durante il periodo di esposizione,**
- **al termine dell'esposizione e del rapporto di lavoro.**

Detti provvedimenti devono essere tali da rendere direttamente possibile l'applicazione di misure mediche individuali e di misure di medicina del lavoro."

Emendamento

(-1 sexvicies) All'articolo 14, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. Se si riscontra che un lavoratore soffre di un'anomalia che può essere stata causata da un'esposizione ad agenti cancerogeni, mutageni **o reprotossici**, il medico o l'autorità responsabile della sorveglianza sanitaria dei lavoratori può esigere di sottoporre a sorveglianza sanitaria gli altri lavoratori che sono stati esposti in modo analogo. In tal caso si dovrà effettuare una nuova valutazione del rischio di esposizione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2."

Emendamento 48

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto -1 septvicies (nuovo)

Direttiva 2004/37/CE

Articolo 14 – paragrafo 8

Testo in vigore

8. Tutti i casi di cancro che, in conformità delle leggi e/o delle prassi nazionali, risultino essere stati causati dall'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante l'attività lavorativa, devono essere notificati all'autorità responsabile.

Emendamento 49

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto -1 octovicies (nuovo)

Direttiva 2004/37/CE

Articolo 15 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento 50

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto -1 novovicies (nuovo)

Direttiva 2004/37/CE

Articolo 16 – paragrafo 1

Testo in vigore

8. Tutti i casi di cancro che, in conformità delle leggi e/o delle prassi nazionali, risultino essere stati causati dall'esposizione ad agenti cancerogeni, mutageni **o reprotossici** durante l'attività lavorativa devono essere notificati all'autorità responsabile."

Emendamento

(-1 septvicies) All'articolo 14, il paragrafo 8 è sostituito dal seguente:

"8. Tutti i casi di cancro che, in conformità delle leggi e/o delle prassi nazionali, risultino essere stati causati dall'esposizione ad agenti cancerogeni, mutageni **o reprotossici** durante l'attività lavorativa devono essere notificati all'autorità responsabile."

Emendamento

(-1 octovicies) All'articolo 15 è aggiunto il paragrafo seguente:

"2 bis. Gli Stati membri forniscono alla Commissione le informazioni di cui all'articolo 14, paragrafo 8, della presente direttiva come parte delle relazioni di attuazione di cui all'articolo 17 bis della direttiva 89/391/CEE."

Emendamento

(-1 novovicies) All'articolo 16, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

1. Con la procedura di cui all'articolo 137, paragrafo 2, del trattato, il Consiglio fissa con direttive sulla base dell'informazione disponibile, ivi compresi i dati scientifici e tecnici, i valori limite relativi a tutti gli agenti cancerogeni *o* mutageni per cui ciò è possibile e, se necessario, altre disposizioni direttamente connesse.

Emendamento 51

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto -1 tricies (nuovo)

Direttiva 2004/37/CE

Articolo 17 – paragrafo 2

Testo in vigore

2. Gli adattamenti di ordine strettamente tecnico dell'allegato II in funzione del progresso tecnico, dell'evoluzione di normative o specifiche internazionali e delle conoscenze nel settore degli agenti cancerogeni *o* mutageni, sono adottati con la procedura di cui all'articolo 17 della direttiva 89/391/CEE.

Emendamento 52

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 1 bis (nuovo)

Direttiva 2004/37/CE

Allegato II – punto 1

Testo in vigore

1. Il medico e/o l'autorità responsabile della sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti ad agenti cancerogeni *o* mutageni devono essere al corrente delle condizioni e delle circostanze dell'esposizione di ciascun lavoratore.

"1. Con la procedura di cui all'articolo 137, paragrafo 2, del trattato, il Consiglio fissa con direttive sulla base dell'informazione disponibile, ivi compresi i dati scientifici e tecnici, i valori limite relativi a tutti gli agenti cancerogeni, mutageni *o reprotossici* per cui ciò è possibile e, se necessario, altre disposizioni direttamente connesse."

Emendamento

(-1 tricies) All'articolo 17, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Gli adattamenti di ordine strettamente tecnico dell'allegato II in funzione del progresso tecnico, dell'evoluzione di normative o specifiche internazionali e delle conoscenze nel settore degli cancerogeni, mutageni *o reprotossici*, sono adottati con la procedura di cui all'articolo 17 della direttiva 89/391/CEE."

Emendamento

(1 bis) Nell'allegato II, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Il medico e/o l'autorità responsabile della sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti ad agenti cancerogeni, mutageni *o reprotossici* devono essere al corrente delle condizioni e delle circostanze dell'esposizione di ciascun lavoratore."

Emendamento 53

Proposta di direttiva

Allegato

Direttiva 2004/37/CE

Allegato III – parte A

Testo della Commissione

N. CAS (¹)	N. CE (²)	NOME AGENTE	VALORI LIMITE (³)			Osservazioni (⁴)
			mg/m ³ (⁵)	ppm (⁶)	f/ml(⁷)	
–	–	Polveri di legno <i>duro</i>	3 (⁸)	–	–	–
–	–	Composti di cromo VI definiti cancerogeni ai sensi dell'articolo 2, lettera a), punto i), della direttiva (come cromo)	0,025	–	–	–
–	–	Fibre ceramiche refrattarie definite cancerogene ai sensi dell'articolo 2, lettera a), punto i), della direttiva	–	–	0,3	–
–	–	Polvere di silice cristallina respirabile	0,1 (⁹)	–	–	–
71-43-2	200-753-7	Benzene	3,25	1	–	Pelle
75-01-4	200-831-0	Cloruro di vinile monomero	2,6	1	–	–
75-21-8	200-849-9	Ossido di etilene	1,8	1	–	Pelle
<u>75-56-9</u>	200-879-2	1,2-Epossipropano	2,4	1	–	–
79-06-1	201-173-7	Acrilammide	0,1	–	–	Pelle
79-46-9	201-209-1	2-Nitropropano	18	5	–	–
95-53-4	202-429-0	<i>o</i> -Toluidina	0,5	0,1	–	–
106-99-0	203-450-8	1,3-Butadiene	2,2	1	–	–

302-01-2	206-114-9	Idrazina	0,013	0,01	–	Pelle
593-60-2	209-800-6	Bromoetilene	4,4	1	–	–

¹ N. CAS: Chemical Abstract Service Registry Number.

² N. CE (ossia EINECS, ELINCS o NLP): è il numero ufficiale della sostanza all'interno dell'Unione europea, come definito nell'allegato VI, parte 1, punto 1.1.1.2, del regolamento (CE) n. 1272/2008.

Misurato o calcolato in relazione ad un periodo di riferimento di 8 ore.

⁴ Possibile penetrazione cutanea con contributo significativo al carico corporeo totale.

⁵ mg/m³ = milligrammi per metro cubo di aria a 20 °C e 101,3 kPa (corrispondenti alla pressione di 760 mm di mercurio).

⁶ ppm = parti per milione per volume di aria (ml/m³).

⁷ f/ml = fibre per millilitro.

⁸ Frazione inalabile: ***se le polveri di legno duro sono mischiate con altre polveri di legno, il valore limite si applica a tutte le polveri di legno presenti nella miscela in questione.***

⁹ Frazione respirabile.

Emendamento

N. CAS (¹)	N. CE (²)	NOME AGENTE	VALORI LIMITE (³)			Osservazioni (⁴)
			mg/m ³ (⁵)	ppm (⁶)	f/ml(⁷)	
–	–	Polveri di legno	2 (⁸)	–	–	<i>Polveri di legno duro: 3 mg/m³ sino al XXXX (5 anni dopo l'entrata in vigore) Polveri di legno tenero: 5 mg/m³ sino al XXXX (5 anni dopo l'entrata in vigore)</i>

–	–	Composti di cromo VI definiti cancerogeni ai sensi dell'articolo 2, lettera a), punto i), della direttiva (come cromo)	0,001	–	–	–
–	–	Fibre ceramiche refrattarie definite cancerogene ai sensi dell'articolo 2, lettera a), punto i), della direttiva	–	–	0,3	–
–	–	Polvere di silice cristallina respirabile	0,05⁽⁹⁾	–	–	Valore di transizione di 0,1 mg/m³ sino al XXXX (10 anni dopo l'entrata in vigore) – da rivedere 5 anni dopo l'entrata in vigore
71-43-2	200-753-7	Benzene	3,25	1	–	Pelle
75-01-4	200-831-0	Cloruro di vinile monomero	2,6	1	–	–
75-21-8	200-849-9	Ossido di etilene	1,8	1	–	Pelle
<u>75-56-9</u>	200-879-2	1,2-Epossipropano	2,4	1	–	–
79-06-1	201-173-7	Acrilammide	0,1	–	–	Pelle
79-46-9	201-209-1	2-Nitropropano	18	5	–	–
95-53-4	202-429-0	<i>o</i> -Toluidina	0,5	0,1	–	–
106-99-0	203-450-8	1,3-Butadiene	2,2	1	–	–
302-01-2	206-114-9	Idrazina	0,013	0,01	–	Pelle
593-60-2	209-800-6	Bromoetilene	4,4	1	–	–

¹ N. CAS: Chemical Abstract Service Registry Number.

² N. CE (ossia EINECS, ELINCS o NLP): è il numero ufficiale della sostanza all'interno dell'Unione europea, come definito nell'allegato VI, parte 1, punto 1.1.1.2, del regolamento (CE) n. 1272/2008.

³ Misurato o calcolato in relazione ad un periodo di riferimento di 8 ore.

⁴ Possibile penetrazione cutanea con contributo significativo al carico corporeo totale.

⁵ mg/m³ = milligrammi per metro cubo di aria a 20 °C e 101,3 kPa (corrispondenti alla pressione di 760 mm di mercurio).

⁶ ppm = parti per milione per volume di aria (ml/m³).

⁷ f/ml = fibre per millilitro.

⁸ Frazione inalabile.

⁹ Frazione respirabile.